

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

L'anno 2016 il giorno.....del mese di in

TRA

l'Unione con sede in Via n.,C.F., telefono, fax e-mail rappresentato dal giusta i poteri conferiti con provvedimento

E

il CAF UIL SPA, C.F. 04391911007 iscrizione all'Albo n. 00021 con sede legale sita in ROMA, Via SAN CRESCENZIANO.n. 25 sede operativa sita in ROMA, Via SAN CRESCENZIANO n. 25, e-mail caful@caful.it (rappresentato dalla Società di servizi SPAC UIL SRL C.F. 01743400036, sita in Novara, via Marconi 3/c, mail caful.no0@caful.it, con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante AREZZI RAFFAELE nato a PROCIDA (NA) il 01/03/1945 C.F. RZZRFL45C01H072G munito dei relativi poteri come da statuto) nella persona del proprio legale rappresentante, ANGILERI GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1962 C.F.NGLGNN62R05E974S email caful@caful.it munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF/Società

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE , calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- Che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;

- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF UIL SPA, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società SPAC UIL SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società SPAC UIL SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL SPA, anche l'attività di cui alla presente convenzione;

CONSIDERATO

che l'Unione intende affidare a terzi il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero:

richiesta tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28/12/2007.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAF/Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso dell' attestazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'ISEE;
- rilascio all'utente, entro 10 giorni lavorativi, di copia dell'attestazione ISEE .

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il CAF/Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione e relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAF per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE .

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il CAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema e assiste l'utenza per ogni adempimento finalizzato alla validazione della richiesta dei bonus sociali;
- ai Servizi Sociali del Comune di (e-mail) a cadenza semestrale, l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa all'accesso al Bonus Sociale Energia e Gas sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAF, in formato cartaceo e elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2006 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il CAF garantisce altresì tramite apposita polizza di assicurazione la copertura per gli eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui alla presente convenzione provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Novara da ogni responsabilità rispetto ai danni provocati da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

Il Caf svolgerà i servizi di cui all'Art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del l'Unione. Per i servizi di cui all'Art. 2 (Bonus energia elettrica e bonus gas), l'Unione si impegna a corrispondere € 5,00 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura in formato elettronico, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale. Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del presente atto negoziale, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo. Ai sensi dell'Art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Caf/Società richiede che i pagamenti a suo favore vengano effettuati a mezzo bonifico bancario da disporsi sul conto corrente dedicato IBAN IT46F0690610102000000004745 presso la Banca

Banca Popolare Regionale Europea UBI Banca intestato alla Società di servizi medesima. La richiesta di eventuali variazioni delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata per iscritto al competente Ufficio dei Servizi Sociali dell'Unione e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 9 - Obblighi

I CAF/Società si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Il CAF/Società garantisce l'accesso da parte dell'Ente ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata biennale per le annualità 2016 e 2017 e decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, da parte di entrambi i sottoscrittori.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi art. 5 comma 2 DPR n. 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.

Data ____/____/____

per l'Unione

per il CAF/Società: SPAC UIL SRL
